COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

in data: 14-03-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: DEFINIZIONE COMPETENZE INCARICO SEGRETARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore 11:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sugli enti locali, **si é riunita la** Giunta dell'Unione.

All'appello risultano:

CECCAROLI DOMENICO SAVIO	P	VICEPRESIDENTE	
ANGELINI GIOVANNI	P	ASSESSORE	
GRESTA NELLO	P	PRESIDENTE	
ZITO GIUSEPPE	P	ASSESSORE	

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario dell'Unione sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA NELLO in qualità di PRESIDENTE dell'Unione.

Dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che con provvedimento del Presidente dell'unione è stato nominato il Dott. Cancellieri Michele quale segretario dell'Unione dei Comuni.

Rilevato che ai sensi della normativa introdotta dal comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 105 della L. 56/2014, ai segretari delle Unioni dei Comuni non compete alcun compenso e che quindi tale incarico deve essere svolto in forma gratuita.

Dato atto che il vigente statuto prevede all'articolo 41 che lo stesso è nominato dal Presidente prioritariamente fra i Segretari dei comuni soci e che il compenso viene stabilito dalla Giunta Esecutiva la quale preventivamente consulta i sindaci dei Comuni aderenti.

Preso atto pertanto della impossibilità a stabilire qualsiasi compenso per l'attività del Segretario dell'Unione sebbene tale incarico specialmente nella fase di avvio delle funzioni del nuovo Ente comporti un notevole impegno non solo professionale ma anche di presenza presso sia la sede dell'Unione che nei frequenti incontri degli amministratori.

Ritenuto pertanto che si rende opportuno e necessario prevedere almeno il rimborso delle spese di viaggio che lo stesso deve sostenere per gli spostamenti dalla propria sede di lavoro presso il Comune di Urbino sino alla sede dell'Unione dei Comuni da effettuarsi attraverso l'utilizzo del proprio automezzo.

Rilevato tra l'altro che proprio ultimamente la Corte dei Conti, sez. di Controllo per la Lombardia, con delibera n. 348 del 9.12.2014 si è espressa sulla richiesta di un Comune in merito alla quantificazione del rimborso spese spettanti al Segretario comunale di una segreteria convenzionata.

La risposta della Corte dei Conti precisa che:

"Sulla questione si registra l'orientamento reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2014, alla luce della quale si è affermato che "l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L'art. 6 della legge n. 122 del 2010 (di conversione del D.L. 78/2010) ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale

onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court.

Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata".

Pertanto con tale pronuncia la sezione ribadisce che il rimborso delle spese di viaggio spettanti al segretario titolare di segreteria convenzionata per l'accesso alle diverse sedi sia disciplinato dalle norme contenute nella convenzione medesima.

Ritenuto che anche alla luce di tale pronuncia sia possibile prevedere "contrattualmente" fra le parti una specifica disciplina per il calcolo delle spese di viaggio da riconoscere al Segretario dell'Unione per recarsi dalla propria sede di lavoro (Comune di Urbino) sino alla sede dell'unione dei Comuni.

Visto che a tale scopo lo stesso Segretario ha fatto richiesta di applicare per il rimborso delle spese di viaggio le tariffe ACI vigenti per l'utilizzo del proprio mezzo per recarsi dalla propria sede di lavoro (Comune di Urbino) sino alla sede dell'unione dei Comuni.

Ribadito che per tale incarico sebbene comporti un notevole impegno non solo professionale ma anche di presenza non è previsto alcun compenso per cui si reputa opportuno e necessario riconoscere per l'utilizzo del proprio mezzo per recarsi dalla propria sede di lavoro (Comune di Urbino) sino alla sede dell'unione dei Comuni il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle tariffe ACI vigenti precisando che le stesse dovranno essere opportunamente documentate.

PROPONE

- 1 di dare atto che ai sensi della normativa introdotta dal comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 1, comma 105 della L. 56/2014, al segretario di questa Unioni dei Comuni dott. Cancellieri Michele non compete alcun compenso e che quindi tale incarico viene svolto in forma gratuita.
- 2 di riconoscere esclusivamente allo stesso per l'utilizzo del proprio mezzo per recarsi dalla propria sede di lavoro (Comune di Urbino) sino alla sede dell'Unione dei Comuni il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle tariffe ACI vigenti precisando che le stesse dovranno essere opportunamente documentate.

Il Presidente dopo aver esposto l'argomento e terminata la discussione invita i consiglieri alla votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI 4 FAVOREVOLI 4 (Unanimità)

LA GIUNTA

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

ACCERTATO che sulla proposta stessa sono stati richiesti ed espressi i seguenti pareri, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267: Responsabile del servizio interessato, Dr. Cancellieri Michele, in data 13/03/2015, FAVOREVOLE;

Responsabile del servizio contabile, Dr. Cancellieri Michele, in data 13/03/2015, FAVOREVOLE

DELIBERA

Di APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NR. 2 DEL 14-03-15

OGGETTO:

DEFINIZIONE COMPETENZE INCARICO SEGRETARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. 263/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE)

Addì, 13-03-15

UFFICIO SEGRETERIA

Parere di regolarità tecnica

In ordine alla deliberazione in oggetto, si esprime il seguente parere: Favorevole

> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE)

Addì, 13-03-15

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to GRESTA NELLO	F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 16-03-2015

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 16-03-2015

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 16-03-2015 al 31-03-2015

Reg. n., come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 27-03-2015;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 01-04-2015